



COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

PROVINCIA DI PISA

56040 Castellina Marittima
Piazza Mazzini, 4
Tel. (050) 694111 Fax 694112
E-mail comunecaste@tin.it
Part. IVA 00140390501

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione C.C. n.75 del 30/11/1992.

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Il presente regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 10/09/1990, n.285, il servizio necroscopico e le misure profilattiche relative, il servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale e tutte le operazioni che, in via ordinaria e straordinaria, vengono compiute sui cadaveri.

ART.2

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale e viene attuata a mezzo del personale da questa dipendente ed appositamente prepostovi.

ART.3

Il Sindaco esercita le funzioni previste in materia dalle leggi e dai regolamenti ed adotta tutte le misure speciali di urgenza necessarie nell'interesse della salute pubblica, del buon ordine e del decoro.

Al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. sono differite le mansioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme e disposizioni e di proposta delle misure di cui al comma precedente.

CAPO I

ART.4 – Dichiarazione di morte.

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile, e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modello dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

ART.5 – ADEMPIMENTI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla-osta per la sepoltura.

ART.6 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.

I medici devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13/02/1964, n.185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all'Unità, Sanitari Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quinto comma del presente articolo, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n.285.

ART.7 – ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 09/07/1939, n.1238, sull'ordinamento della Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'U.S.L., che ha provveduto alla loro nomina e a questi riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art.141 citato.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 (quindici) ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt.8 – 9 e 10 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

ART.8 – REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

Il Sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.365 del codice penale e dall'art.4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento.

ART.9 – RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

ART.10 – AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del R.D. 09/07/1939, n.1238, dall'Ufficiale di Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art.5 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.

L'autorizzazione per la cremazione di un cadavere verrà rilasciata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- 1) estratto legale di disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo

individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio e dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della legge 04/01/1968, n.15.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi è rimasto iscritto fino alla morte regolarmente secondo le norme dello statuto dell'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza;

2) certificato in carta libera del medico curante o del funzionario incaricato dell'U.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

ART.11 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI.

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 09/07/1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciate dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART.12 – SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE.

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART.13 – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02/12/1975, n.644, e successive modificazioni.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziativa putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART.14 – MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

ART.15 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE.

Nel cimitero è predisposto un apposito locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13/02/1964, n.185.

ART.16 – OBITORIO.

Lo stesso locale destinato a deposito di osservazione può essere utilizzato come obitorio per assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART.17 – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del Funzionario incaricato dell'U.S.L., con l'osservanza delle norme prescritte in seguito.

CAPO III

RISCONTRO DIAGNOSTICO. RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO. PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.

ART.18 – RISCONTRO DIAGNOSTICO.

Fatti salvi i poteri, in materia dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13/02/1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza l'assistenza medica, trasportati ad un ospedale o a un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario della U.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt.6, 69, 74 del D.P.R. 13/02/1964, n.185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il Sindaco provvede altresì, alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.1 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n.1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART.19 – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31/08/1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART.20 – CONSEGNA AGLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI OSSA.

Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

ART.21 – PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 02/12/1975, n.644, e successive modificazioni.

ART.22 – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI.

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o delle Unità Sanitarie Locali interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.38 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART.23 – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale o possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'opera in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt.6, 69 e 74 del D.P.R. 13/02/1964, n.185, in quanto applicabili.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO IV FERETRI

ART.24 – OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART.25 – CHIUSURA DEL FERETRO.

La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo o da privati esperti sotto la direzione e con l'assistenza del necroforo.

In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART.26 – QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI.

I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) **PER LE INUMAZIONI** non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabili.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

La tavola del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

b) **PER LE TUMULAZIONI** in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'esterno o fuori Comune. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

- c) **PER IL TRASPORTO ALL'ESTERO O FUORI COMUNE**, le salme devono essere rinchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.
- La cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
- Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. Se è di zinco; a 1,5 mm. Se è di piombo.
- Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.30.
- Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, tra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.
- Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.
- Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.
- Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.
- Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
- La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm.2, distanti l'una dall'altra non più di cm.50, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.
- Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
- Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di km.25, salvo il caso previsto dall'art.27, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

ART.27 – TRASPORTO FUNEBRE – DIRITTI.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

Nei casi ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri dal Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art.29, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART.28 – PERCORSO DEL TRASPORTO – ORARI – MODALITA'.

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T.U. Legge pubblica sicurezza, viene eseguito trasportando la salma per la via più breve con eventuale sosta presso la chiesa per l'espletamento delle funzioni religiose.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART.29 – REQUISITI DEI CARRI E RIMESSE PER I CARRI.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.

ART.30 – TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc..., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, in località particolari per la resa di speciali onoranze.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo.

ART.31 – DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le eviti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la

destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART.32 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco con apposito decreto.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART.33 – TRASPORTO DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART.34 – TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE.

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

ART.35 – TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE.

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito decreto.

Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e nulla-osta dell'Ufficiale Sanitario che restano allegati all'atto di autorizzazione.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltrechè di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Della autorizzazione concessa si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale dell'U.S.L. addetto al servizio accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro trasportato a quelle stabilite per il tipo di sepoltura cui lo stesso è destinato.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, si osservano le speciali norme prescritte.

ART.36 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE.

Per il trasporto fuori Comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di annalsamazione.

ART.37 – TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE E DEI RESIDUI.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferma restando l'autorizzazione di cui all'art.32, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

ART.38 – CONSEGNA E COLLOCAZIONE DELLE URNE CINERARIE.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o tempi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche stabilite nel regolamento di igiene, debbono avere destinazione stabile e offrire garanzia contro ogni profanazione.

ART.39 – TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI CIMITERO – SEPOLTURE – FOSSE COMUNI

ART.40 – AMMISSIONE NEL CIMITERO.

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART.41 – VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.

Il coordinatore sanitario della U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART.42 – PERSONALE CIMITERIALE.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è così composto:

- muratore dell'impresa incaricata dal Comune tramite licitazione privata per lavori di sepoltura;
- custode addetto al cimitero del capoluogo;
- interrattore addetto al cimitero del capoluogo e del Terriccio;

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco che impartisce gli indirizzi al Responsabile dell'Ufficio Tecnico il quale svolge l'attività gestionale avvalendosi del personale comunale esterno.

Il servizio di custodia del cimitero è applicato ad un dipendente di Cat.B1 (ex IV^a q.f.) individuato dall'Ente con apposito atto di Giunta, il quale ne è responsabile. Il suddetto dipendente o l'incaricato che lo sostituisce opera alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico, secondo gli indirizzi fissati dal Sindaco e sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'U.S.L., con le procedure di cui all'art.51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n.285.

ART.43 – MANSIONI DEL MURATORE DELL'IMPRESA PER SEPOLTURE PRIVATE.

E' compito del muratore provvedere ai lavori di chiusura dei loculi, allo scavo a mano, alla fornitura della tomba ad uno o due posti, alla collocazione del prefabbricato nella fossa con relative sigillature, all'apposizione delle lapidi ed al reinterro, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché sotto la direzione dell'Ufficiale Sanitario.

Al muratore sarà data l'assistenza degli operai del Comune solo per inserire la cassa del feretro nel loculo.

ART.44 – MANSIONI DEL CUSTODE.

Il custode ha la diretta sorveglianza e responsabilità del cimitero e di tutti i servizi ad esso inerenti.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.10; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc...

Il registro, indicato nel presente articolo, deve essere presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali e governativi.

Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

ART.45 – MANSIONI DELL'INTERRATORE NEL CAMPO COMUNE.

L'interratore, oltre ad adempiere in conformità al presente regolamento alle opere di preparazione del campo per le inumazioni comuni, fare fosse per le esumazioni, ecc..., deve eseguire la pulizia del cimitero e sue adiacenze.

ART.46 – OBBLIGHI DEL PERSONALE.

Il personale del cimitero riceve disposizioni esclusivamente dall'autorità comunale tramite gli uffici competenti, ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni fatto e comportamento contrario a norma di legge e del regolamento od a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Il personale medesimo risponde dei danni a terzi procurati alle tombe e cappelle per inosservanza dei propri compiti di vigilanza e custodia.

A tutto il personale del cimitero è vietato:

- a) di prendere in consegna da privati e tenere in deposito oggetti riguardanti il cimitero o la sua decorazione (chiavi, corone, lapidi, ecc...);
- b) di tenere in deposito o esercitare la vendita di oggetti ai privati nell'interno del cimitero (piante, fiori, oggetti funerari, ecc...);
- c) di assumere l'incarico di lavori nell'interno del cimitero per conto di privati;
- d) di accettare mance o remunerazioni qualsiasi;

ART.47 – SANZIONI.

L'inosservanza dei diritti posti dal precedente art.44 sarà perseguita mediante l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento Organico per gli impiegati e salariati.

ART.48 – CAMERA MORTUARIA.

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di mt.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a

cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile; deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.

Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

La camera mortuaria è anche deposito di osservazione previsto dall'art.12 del regolamento 10/09/1990, n.285.

ART.49 – PLANIMETRIA DEI CIMITERI.

Per ogni cimitero comunale deve essere redatta una planimetria in scala 1:500 con bollo e firma in originale, da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme, ripartiti in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse od aree di sepoltura ordinatamente numerate.

La planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART.50 – SPECIE DELLE SEPOLTURE.

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazioni e per tumulazioni.

Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private) o tumuli, nicchie, loculi, ecc...

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.

ART.51 – UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE.

I campi di inumazione per fosse comuni o private sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART.52 – CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE.

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

ART.53 – LARGHEZZA DELLE FOSSE.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono essere nella loro parte più profonda (mt.2,00) la lunghezza di mt.2,20 e la larghezza di mt.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt.0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.3,50.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a mt.2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt.1,50 ed una larghezza di mt.0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno mt.0,50 da ogni lato.

ART.54 – CAMPI DI INUMAZIONE.

I campi di inumazione destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiede fosse od aree a tempo determinato saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica. Sarà a carico del Comune lo scavo a mano per la collocazione della bara nella fossa, e verrà eseguito con la manodopera degli operai del Comune.

Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono per assicurare la rotazione decennale di cui all'art.51.

CAPO VII CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

ART.55 – SEPOLTURE PRIVATE.

Il Comune può concedere a privati o ad altri Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART.56 – VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE.

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per la durata di anni 30 di loculi e tombe privilegiate predisposti dal Comune;
- b) nell'uso temporaneo per anni 20 di ossari predisposti dal Comune.

ART.57 – CARATTERISTICHE ED USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

Le attribuzioni in uso di sepolture private vengono fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.

Con esse il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone iscritte all'ente concessionario e ciò fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione per ulteriori 15 (quindici) anni.

ART.58 – MODALITA' DI ESECUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.

Le sepolture private si distinguono:

a) loculi:

Le caratteristiche di realizzazione dei loculi sono previste dall'art.76 del D.P.R. n.285 del 10/09/1990. I loculi potranno essere realizzati esclusivamente in marmo di "DAINO".

b) tombe privilegiate:

Le tombe privilegiate debbono essere costruite con due forni, analogamente a quelle già esistenti nel cimitero e con le modalità costruttive che saranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni forno non potrà essere collocata che una sola salma. Può consentirsi la tumulazione in uno stesso forno della madre e del figlio morti a breve distanza di tempo, quando il bambino non abbia superato l'età di tre mesi, purchè raccolti in casse distinte. Sono ammessi rivestimenti marmorei dei seguenti tipi: DAINO – NERO AFRICA – BIANCO E GRIGIO SARDO – ROSA PORRINO – LABRADOR CHIARO/SCURO – MARMO CARRARA – VERDE MARINA – GHIANDONE – VERDE S.FRANCESCO – KINAUA – DIURITE.

Sono ammessi altresì sulla tomba ricordi marmorei o monumentali, che non siano in palese contrasto con le soluzioni di norma adottate per le tombe esistenti e comunque autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo corrispondente di cui all'apposita tariffa.

c) cappelle – edicole – monumenti – ecc...

Il rilascio della concessione per la costruzione di cappelle, edicole, monumenti, ecc..., comporta il pagamento del prezzo corrispondente di cui all'apposita tariffa ed impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la

decadenza, delle opere relative entro 12 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione.

Per motivi da valutare da parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti una proroga di sei mesi.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene determinato il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

ART.59 – TRASMISSIONE DEL DIRITTO D'USO.

Il diritto d'uso delle sepolture private plurime o tombe di famiglia è riservato agli enti concessionari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la famiglia, jure hereditatis.

La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART.60 – SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE.

La concessione di sepoltura privata individuale viene fatta solo a decesso avvenuto di colui cui è destinata.

Costituisce eccezione a tale disposizione la concessione di sepoltura contigua per il coniuge sopravvissuto al deceduto.

Può farsi inoltre la concessione in vita, in via eccezionale ed a giudizio del Sindaco, tenuto conto dell'età del destinatario, che dovrà comunque superare i 65 anni, e della disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte, in tal caso è l'Amministrazione ad indicare la sepoltura che può essere concessa.

La durata decorre dalla data di concessione.

ART.61 – SEPOLTURE DI FAMIGLIA O COLLETTIVE.

Le sepolture per famiglia, o collettività possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

ART.62 – COSTRUZIONE DELLE OPERE SULLE TOMBE PRIVATE.

Il rilascio della concessione di area per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola, monumento, comporta il pagamento del prezzo corrispondente di cui all'apposita tariffa ed impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare da parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi; per ogni mese di ritardo, è applicata la penale del 2% del corrispettivo della concessione, da prevalersi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato con apposito atto del Consiglio Comunale.

ART.63 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA.

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili od anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza sindacale.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure od indecorose, il Sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impegnare nell'esecuzione delle opere stesse.

Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

CAPO VIII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART.64 – ESUMAZIONI.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da dette autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'U.S.L. e dell'incaricato del servizio custodia.

ART.65 – DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART.66 – DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette e loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte.

ART.67 – ESTUMULAZIONI.

Le salme tumulate in loculo si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Le salme che alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Non sono permesse estumulazioni salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale.

ART.68 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in apposita tariffa.

ART.69 – RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/1982, n.915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, o di oggetti ad eccezione dell'autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART.70 – RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI.

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima delle esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

ART.71 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.

Ove gli interessati non curino il recupero dei materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero, l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

CAPO IX POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART.72 – INGRESSO.

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART.73 – RITI FUNEBRI.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purchè non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ART.74 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO.

All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, circolare con veicoli;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto o l'ora;
- k) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO X LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART.75 – APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONE.

L'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc., ovvero restauri e riparazioni, è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della legge 28/01/1977, n.10.

I progetti per la costruzione di tombe in difformità delle tipologie prescritte, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere, oltre alla concessione di cui al primo capoverso, anche il parere della Commissione Comunale Edilizia.

ART.76 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere, in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ART.77 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DEI MATERIALI.

La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve soprassedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc...

ART.78 – ORARIO DI LAVORO.

L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione del cimitero.

E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Direzione.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

ART.79 – SANZIONI.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituito reato previsto dal Codice Penale, sono punite con sanzioni amministrativa di un massimo di £.200.000.

Si applicano le procedure di cui alla legge n.689/1981 “Modifica al sistema penale”.

ART.80 – ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.

Il presente regolamento regola l’intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento comunale d’igiene, non contemplate nel presente.